

REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO DI **LONGARONE**

(All.2)

INDICE

Art. 1 Definizione	pag 3
Art. 2 Target utenza	pag 3
Art. 3 Integrazione scolastica	pag 3
Art. 4 Requisiti d'accesso	pag 3
Art. 5 Criteri precedenza accesso	pag 3
Art. 6 Primo accesso all'asilo	pag 4
Art. 7 Sezioni	pag 4
Art. 8 Accesso al servizio da parte di esterni	pag 4
Art. 9 Definizione rette	pag 4
Art. 10 Periodo di apertura asilo	pag 5
Art. 11 Modalità di iscrizione	pag 5
Art. 12 Obbligo di frequenza	pag 5
Art. 13 Servizi offerti	pag 6
Art. 14 Sorveglianza sanitaria	pag 6
Art. 15 Soggetto gestore	pag 6
Art. 16 doveri dei genitori	pag 6
Art. 17 Norma di rinvio	pag 6

Art. 1

Nel Capoluogo di Longarone è stato istituito, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, un asilo nido che ha assunto la denominazione di *Asilo Nido "Girotondo" di Longarone*.

In applicazione della D.C.C. n. 79 del 29/12/15 la gestione dell'Asilo nido Girotondo è stata data in concessione alla Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c. (di seguito AziendaLZ) che ne cura la gestione sulla base di un contratto di servizio.

All'Amministrazione Comunale compete la definizione delle tariffe applicate alle famiglie e ~~gli~~ⁱ macrobiettivi di gestione attraverso l'approvazione del Piano Programma.

Art. 2

L'asilo nido "Girotondo" si configura come un servizio educativo e sociale per l'infanzia con lo scopo di favorire un armonico sviluppo psico-fisico e relazionale del bambino (0-3 anni) e in grado di rispondere alle esigenze familiari e alla pluralità di minori che lo frequentano.

Art. 3

L'asilo nido è integrato funzionalmente nel sistema dei servizi sociali del Comune e svolge, attraverso opportune iniziative, un'azione diretta all'educazione dei genitori nel campo igienico - sanitario ed anche civico - sociale.

È compito dell'asilo nido curare il collegamento con l'istituzione scolastica che accoglierà in seguito il bambino anche attraverso l'adozione di appositi progetti di inserimento alla Scuola dell'Infanzia.

Art. 4

All'asilo nido sono ammessi i bambini di età non superiore a tre anni e, di regola, non inferiore a tre mesi, e che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte per legge.

La permanenza nell'asilo nido oltre l'età di tre anni è consentita fino alla fine dell'anno scolastico in corso.

Art. 5

Qualora in sede di preiscrizione le richieste superino il numero dei posti disponibili, per l'ammissione dei bambini vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza:

- a) aver già frequentato il nido nell'anno scolastico precedente;
- b) residenza nel Comune di Longarone;
- c) convivenza con un solo genitore;
- d) aver già presentato domanda, senza accoglimento, nell'anno scolastico precedente;
- e) età (vengono accolti prima i più piccoli);

Casi di domande relative a minori in condizione di disabilità psicofisica verranno valutati di volta in volta dalla Direzione dell'AziendaLZ sentita l'equipe degli educatori.

Art. 6

L'ammissione al nido è preparata con la conoscenza del bambino (e della sua situazione, nonché, da parte della famiglia, della struttura organizzativa e funzionale del nido.)

La frequenza al nido è anticipata dall'ambientamento, un evento di elaborazione del processo di separazione e attaccamento dai legami famigliari che richiede un impegno e una mediazione tra famiglia, bambino e nido stesso.

Tra l'asilo nido e la famiglia si sviluppa da subito un rapporto di comunicazione e collaborazione che aiuta lo sviluppo psicofisico del bambino e il raggiungimento delle autonomie.

Art. 7

L'asilo nido si articola in gruppi di bambini divisi in sezioni omogenee per età seguite da personale educativo esperto e qualificato. La pianta organica del personale con funzione educativa assicura il rapporto numerico educatore/bambini.

Art. 8

L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione esterna per favorire una più varia e completa socializzazione di questa e degli utenti, anche per l'attuazione di progetti sociali.

Tale utilizzazione dev'essere autorizzata dal Coordinatore dell'asilo e non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

Art. 9

Le rette di frequenza dell'asilo nido vengono fissate, normalmente nel mese di maggio di ogni anno dalla Giunta Comunale, eventualmente anche su proposta della AziendaLZ, tenendo conto dei costi di gestione ipotizzabili sulla base del bilancio dell'anno precedente, dei fruitori ipotizzabili alla data di approvazione, dei costi sociali stanziati, dei contributi definiti dalle istituzioni deputate a favore delle famiglie per la frequentazione di asili nido.

Le rette sono differenziate in considerazione dell'indicatore socio economico equivalente (ISEE) del nucleo familiare del minore, accertato mediante apposita dichiarazione per accesso ai servizi a tariffazione agevolata di cui al DPCM 159/13 e successive modificazioni. Non viene preso in considerazione l'ISEE "corrente" (ovvero quello che fotografa la situazione economica attuale in quanto peggiorativa di quella dell'anno precedente) in quanto l'intervenuto stato di mancata occupazione da parte di uno dei genitori rende temporaneamente non necessario l'utilizzo del servizio asilo nido da parte della famiglia.

La retta è costituita da:

- a) Una quota iniziale di iscrizione, fissa, a prescindere dal periodo di frequenza del bambino
- b) Una quota mensile, anch'essa in misura fissa, indipendentemente dai giorni di frequenza
- c) Una quota giornaliera di frequenza relativa alla consumazione del pasto

Nel caso di inserimento durante il mese, la retta sarà calcolata come segue:

- a) Per gli ingressi effettuati tra il 1° e il 9° giorno del mese, sarà addebitata l'intera retta mensile
- b) Per gli ingressi effettuati dal 10° giorno del mese in poi, sarà applicata una riduzione pari al 50% della retta mensile

Non risulta possibile chiedere riduzione della retta in caso di mancata fruizione anche prolungata del minore, in quanto i costi di erogazione del servizio rimangono invariati.

Le rette vengono inviate al nucleo familiare entro i 15 giorni successivi al mese di fruizione.

Il pagamento delle rette avviene esclusivamente tramite addebito diretto SEPA.

In caso di mancato pagamento delle rette, viene prima inviato un sollecito e successivamente attivata la procedura di pagamento coattivo.

Art. 10

I periodi di apertura dell'Asilo sono calendarizzati dall'organo Regionale competente, mentre l'orario di frequenza viene definito annualmente dall'AziendaLZ tenuto conto delle esigenze delle famiglie e delle risorse a disposizione.

Art. 11

L'AziendaLZ può stabilire l'esercizio delle pre -iscrizioni, con nessun costo a carico delle famiglie, registrabili mediante invio di mail all'indirizzo indicato nell'avviso di avvio di registrazione delle pre – iscrizioni. Avvenuta l'eventuale selezione degli ammissibili sulla base dei criteri di cui all'art. 5 in caso di un numero maggiore di pre – iscrizioni rispetto ai posti disponibili si apre la fase delle domande di ammissione all'asilo.

Le domande di ammissione all'asilo dovranno essere presentate entro la data che sarà stabilita dall'AziendaLZ in relazione a quella dell'apertura, su appositi moduli e con il pagamento della quota di iscrizione. Il mancato rispetto della scadenza prevede la possibilità di produrre domanda di ammissione alla prima delle famiglie escluse in sede di pre- iscrizione.

In corso d'anno si possono comunque accettare nuove ammissioni compatibilmente con la disponibilità di posti e della pianta organica.

Art. 12

All'atto delle iscrizioni i genitori, o chi per loro, dovranno impegnarsi per iscritto a far frequentare il bambino per tutto l'anno scolastico.

Dimissioni anticipate saranno accettate solo per i seguenti motivi gravi e documentati:

- a) trasferimento del nucleo familiare in altro comune di residenza;
- b) perdita del lavoro da parte di uno dei genitori;
- c) malattia particolare, accertata, di carattere fisico o psichico, che non permetta una regolare frequenza del bambino.

Motivi particolari ulteriori possono essere presi in esame dalla Direzione dell'AziendaLZ che si esprime a suo insindacabile giudizio.

Art. 13

L'asilo nido fornisce ai bambini, oltre che lo spazio, l'arredamento e l'attrezzatura per il gioco ed il riposo, attività programmate come da progetti educativi di sezione, un'alimentazione varia ed equilibrata stilata dalla nutrizionista e il necessario materiale igienico-sanitario

Art. 14

Il servizio sanitario e la vigilanza igienica e sanitaria vengono esercitati dall'Unità Locale Socio-Sanitaria.

Il servizio è sottoposto ad autorizzazione all'esercizio e ad accreditamento istituzionale sulla base della DGRV 84/07 e provvedimenti successivi.

L'AziendaLZ garantisce il rispetto degli standard di personale previsto dalla L.R. 22/02 e dalla attuativa DGRV 84/07 con personale proprio o mediante convenzionamento con ditta esterna.

Art. 15

L'amministrazione e la gestione dell'asilo nido è attuata dalla Servizi alla Persona Longarone Zoldo a.s.c.

Spetta direttamente all'AziendaLZ la gestione dell'asilo, che attuerà attraverso i suoi organi, e i suoi uffici sulla base del contratto di servizio siglato con il Comune di Longarone ed attraverso il Piano programma dallo stesso Ente approvato.

Art. 16

I genitori sono tenuti rigorosamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura del nido. Eventuali ritardi nel ritiro dei bimbi comporteranno l'addebito dei costi connessi sopportati dall'AziendaLZ. La reiterazione di tali comportamenti potrà produrre la dimissione del bimbo dalla frequentazione dell'asilo nido.

Parimenti i genitori sono tenuti all'accompagnamento all'asilo dei bimbi solo se in ottime condizioni di salute, onde evitare la trasmissione a tutti gli altri bambini di qualsiasi sintomatologia e conseguente danno a loro e alle loro famiglie.

Art. 17

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare la normativa regionale, regolamenti interni all'AziendaLZ e la Carta dei Servizi di AziendaLZ.